

Fondo Sostegno al Reddito – FSI SpA

Prestazioni Ordinarie - Covid-19

Come da **Accordo Quadro “emergenza Covid-19”** del 19\03\2020 tra **Gruppo FSI** e le **OO.SS.** ed a seguito dell’incontro avvenuto in data 24\03\2020 a livello Societario, a partire dal 30 Marzo per un numero di settimane prevedibili\stimabili pari massimo a 9 verrà attivato il Fondo di sostegno al reddito.

Che cos’ è il Fondo di sostegno al reddito ?

A seguito del **Dlgs n. 148\2015** per tutte quelle **Categorie di Lavoratori** per i quali non sono previste forme di **sostegno al reddito in costanza di rapporto** ovvero dovute a momentanei cali di produzione non imputabili all’Azienda **“CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria)”** oppure riassetto Aziendali a fronte di Crisi o Ristrutturazioni Aziendali **“CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria)”** devono essere istituiti presso **l’INPS** dei Fondi denominati **FONDI BILATERALI DI SOLIDARIETA’** che garantiscano ai lavoratori di Aziende che occupano più di 5 dipendenti **INTEGRAZIONE SALARIALE** prevista dalle Norme Vigenti.

Per cui con Decreto Interministeriale e dopo accordo tra Azienda e OO.SS è stato istituito dal gennaio 2015 il **Fondo di Sostegno al Reddito per i dipendenti ferroviari del Gruppo FSI** con lo scopo di finanziare :

- Assegno Ordinario pari all’80% della retribuzione lorda\mensile spettante ridotta di un importo pari ai contributi previsti, per l’integrazione al reddito per le cause previste per CIGO e CIGS
- Formazione dei lavoratori nei processi di riconversione aziendale
- Sostegno al reddito nei casi di esubero per ristrutturazione\riconversione a seguito di crisi aziendale.
- Politiche di ricambio Generazionale

A causa delle riduzioni di Attività e di Produzione che interessano tutte le Società del Gruppo è stato necessario anche accedere alle prestazioni del Fondo fino a quando non si rientrerà alla normalità, per cui alcune giornate di assenza dei lavoratori dovute ai cali di produzione saranno dal **30\03\2020 ANCHE LIQUIDATE** *attingendo dal Fondo nelle modalità previste dall’Accordo del 24\03\2020 e di seguito riportate:*



FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI dei TRASPORTI – MOBILITA’

Via Alessandro Algardi, 09 – CAP 40128 - BOLOGNA

Tel. e fax 051-233924 Cell. 335-7675460

E-mail: emilia@slm.sindacatofast.it PEC: emilia@pec.sindacatofast.it




Assenza dovuta ad Emergenza Covid



Ferie Rosse

Per i lavoratori con ferie pregresse
Maturate fino al 31\12\2019
Le assenze dovute al Calo Produzione
verranno regolarizzate utilizzando
le **Ferie Pregresse**



Congedi Parentali **STRAORDINARI DPCM 18\03**

Ai lavoratori a cui spettano i
Congedi Parentali Straordinari
Qualora decidessero di beneficiarne,
e abbiano **TERMINATO FERIE ROSSE**

Oltre al 50% di retribuzione prevista
a carico dell'**INPS**, l'Azienda integrerà
con proprie risorse, tale ISTITUTO
fino al **100% della Retribuzione**



Prestazione Fondo

Ai Lavoratori che **non hanno**
o hanno finito **Ferie Rosse**,
e che **non possono beneficiare**
dei **PARENTALI STRAORDINARI**
l'assenza verrà liquidata dal
FONDO

.....FERIE ROSSE

- Negli **Ammortizzatori Sociali "ordinari"** è condizione posta dall' INPS che prima di accedere a prestazioni di integrazione salariale in costanza di rapporto (**CIGO e CIGS**) siano esaurite **Ferie pregresse** prima di accedere alle forme di Integrazione al reddito, per cui anche per l'attivazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale FS si è convenuto nel dare precedenza **prima all'utilizzo delle c.d. Ferie Rosse, poi per chi spetta poter usufruire degli Istituti introdotti con il DPCM 17\032020 ed infine con le prestazioni erogate dal Fondo.**
- Con tale scelta si riescono a preservare per più tempo le risorse del Fondo, si riesce ad attuare un'equa redistribuzione delle assenze, e le risorse del Fondo si possono utilizzare per chi come gli apprendisti e neo assunti non hanno ferie pregresse o maturate.
- Le Assenze dovute all'Emergenza Covid recante voce **Codice Covid, o le "Ferie date per sopperire al calo di produzione quindi non per scelta del lavoratore"** per il periodo che va dal 23 Febbraio al 23 Marzo verranno Giustificate\Liquidate come Assenza Giustificata a carico dell'Azienda.
- **Dal 23 FEBBRAIO le FERIE utilizzate sono scalate dal Monte Ferie Pregresse (rosse) Accordo 25\03\2020**
- I lavoratori che usufruiscono della **Modalità Smart Working** non accederanno alle prestazioni del Fondo ma seguiranno ugualmente un **Piano di Smaltimento Ferie Rosse** come previsto da Accordi.

Per RFI settore Circolazione

- *Come da accordo quadro del 23\03\2020 tra OO.SS. e RFI, dal 30 Marzo le 9 settimane di prestazione del Fondo si attiveranno per le Unità Produttive Interessate, quando accederà alla prestazione il primo lavoratore di tale Unità, ma solamente a seguito dello smaltimento di tutte le ferie pregresse di quell'Unità Produttiva. Per cui verranno inizialmente lasciati in Ferie chi ha più **Ferie Rosse** ed ai lavoratori che non hanno o che hanno esaurito tale istituto e quelli messi a disposizione dal DPCM 17\03\2020 (Congedi Parentali) e non verranno utilizzati fino all'attivazione del Fondo verrà garantita l'assenza dalla società
- Le Assenze dovute al calo di lavoro da Emergenza Covid per il periodo che va dal 23 Febbraio al 23 Marzo verranno Giustificate\Liquidate come Assenza Giustificata a carico dell'Azienda.
- I lavoratori che usufruiscono della **Modalità Smart Working** non accederanno alle prestazioni del Fondo ma seguiranno ugualmente un **Piano di Smaltimento Ferie Rosse** come previsto da Accordi.

SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA

- I Lavoratori del Settore Manutenzione Infrastruttura che continueranno ad operare con le modalità stabilite dalle riunioni avvenute tra Azienda ed OO.SS. per far fronte all'Emergenza Sanitaria ed armonizzate alle linee guida dei vari DPCM varati dal Governo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non saranno interessati dalle Prestazioni del Fondo FS
Ma seguiranno in Accordo con i C.U.M. un piano di smaltimento Ferie Pregresse in modo tale da riequilibrare i carichi di lavoro tra i vari Dipendenti in virtù della riduzione dei Cantieri.
- I lavoratori che usufruiscono della **Modalità Smart Working** seguiranno ugualmente un **Piano di Smaltimento Ferie Rosse** come previsto da Accordi.



Esempi Retribuzione a seguito Assenze Emergenza Covid-19:

- **Assenza da Ferie** la liquidazione sarà uguale a quella percepita nel caso di 1 giorno di Ferie come previsto da CCNL AF art. 30 - CCNL FSI art.14
- **Assenza da Congedo Parentale Straordinario** la liquidazione percepita sarà a carico dell'INPS pari al 50% della retribuzione come previsto da DPCM e con le relative specifiche di concessione previste per tale congedo parentale. Qualora il dipendente cui spetta tale istituto lo richiede ed ha terminato le Ferie Rosse spetta un ulteriore incremento del 50% a carico dell'Azienda.

Per chi ha usufruito dei Parentali Straordinari antecedentemente la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro quindi dal 5 Marzo al 18 Marzo 2020 e spetta l'integrazione al 100% e all'80% come previsto da CCNL per i congedi parentali ordinari (1° mese 2° mese), anche tali congedi straordinari e solo per il periodo 05\03-18\03 verranno integrati dall'azienda nella misura spettante prevista da CCNL per C.P. Ordinari

Dal terzo mese spetta solamente indennità INPS prevista per Congedo Straordinario (Acc. 27\03\2020)

---PER TUTTA LA DURATA EMERGENZA COVID NON E' PIU' PREVISTO IL PREAVVISO DEI 5 GIORNI---

- **Assenza liquidata dal Fondo**, per ogni giorno di assenza si percepirà la retribuzione mensile\giornaliera lorda, calcolata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura, **ripartita nella misura 80% da parte del Fondo e 20% integrazione da parte Aziendale.**
- **Assenza sostituita con permesso legge e 104**, per ogni giorno di assenza prevista che il lavoratore decide di trasformare in Permesso 104, la liquidazione spettante è quella prevista da INPS per chi già usufruisce di tale istituto anche per i giorni aggiuntivi introdotti con il DPCM 17\03\2020

Esempi Retribuzione a seguito assenza Covid per Malattia\Infortunio

- **In caso di Quarantena Fiduciaria** l'assenza viene giustificata come **Malattia** a seguito di specifico Certificato redatto dal Medico di famiglia, ed i giorni trascorsi in malattia\quarantena non concorrono al raggiungimento del comporto previsto da CCNL per tale assenza.
- **Assenza per Malattia da Covid-19 contratto in ambito lavorativo**, l'assenza verrà, dopo certificata documentazione INAIL, liquidata e trattata come **Infortunio sul Lavoro.**

Assicurazione COVID19 Stipulata dal Gruppo FSI per i propri dipendenti:

- Indennità giornaliera di 100€ prevista per ogni giorno di ricovero per Covid-19, per un massimo di 10 giorni
- Indennità forfettaria di 3000€ a seguito di ricovero in Terapia Intensiva per Covid-19
- Maggiori informazioni sul portale **WE** o [qui](#).



FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI dei TRASPORTI – MOBILITA'

Via Alessandro Algardi, 09 – CAP 40128 - BOLOGNA

Tel. e fax 051-233924 Cell. 335-7675460

E-mail: emilia@slm.sindacatofast.it PEC: emilia@pec.sindacatofast.it

